



UNIONE DEI COMUNI DEL BARIGADU

Ardauli – Bidonì – Busachi – Fordongianus – Neoneli – Nughedu Santa Vittoria – Samugheo - Sorradile – Ula Tirso

Località Giolantine – 09082 BUSACHI (OR) – tel 0783.60123 – fax 0783.60323

Codice fiscale e partita IVA 01116420959

Sito web: unionecomunibarigadu.it – e mail: ragioneria@unionecomunibarigadu.it

Pec: info@pec.unionecomunibarigadu.it

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

FAQ

(Domande frequenti) – aggiornate al 17.01.2022

QUESITO N° 1

Qual è l'entità del contributo minimo e quale quella del contributo massimo?

È previsto un contributo minimo pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00) e massimo pari ad € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00). Per mero errore materiale, all'interno dell'avviso pubblico, è stata riportata quale cifra in lettere del contributo minimo “euro millecinquecento/00”, mentre la dicitura corretta è “euro cinquecento/00”. Si precisa altresì che, qualora le risorse a disposizione non siano sufficienti a coprire il contributo minimo e massimo, entrambi saranno ricalcolati sulla base delle risorse stanziare in modo tale che non residuino economie di spesa. Pertanto, il contributo minimo potrà essere inferiore alla cifra di € 500,00 e quello massimo superiore all'importo di € 3.500,00.

QUESITO N° 2

Quale arco temporale è necessario prendere in considerazione rispetto per il calcolo della contrazione dei ricavi?

All'interno dell'Avviso pubblico è riportata la seguente frase “Aver subito una contrazione dei ricavi nel periodo 01/04/2020 – 30/04/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.”. Si precisa che, per mero errore materiale, è stato riportato un periodo non coincidente ai 12 mesi per la comparazione dei fatturati. Pertanto, il periodo corretto da prendere in considerazione è il seguente: “Aver subito una contrazione dei ricavi nel periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 rispetto al periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.”.

QUESITO N° 3

Gli imprenditori agricoli possono essere destinatari dei contributi di cui al DPCM?

Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all'attività agricola.

All'interno della visura camerale è necessaria la presenza del codice ATECO relativo all'attività di natura commerciale e/o artigianale (es. agriturismo, vendita al dettaglio di prodotti derivanti dall'allevamento, ecc.) connessa all'attività principale agricola.

L'Art. 4 del succitato DPCM 24 settembre 2020, recita quanto segue:

“1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.”

QUESITO N° 4

Le nuove attività, per avere accesso al finanziamento, devono essere insediate? O solo registrate in Camera di Commercio?

Per le nuove attività, l'impresa, piccola o micro, deve possedere tutti i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 1, del DPCM all'atto della concessione definitiva del contributo. L'art. 4 è stato citato e riportato nel quesito n. 3 delle presenti FAQ e, pertanto, all'atto della concessione definitiva del contributo l'impresa dovrà essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese.